

Thunstrasse 82
Casella postale 1009, CH-3000 Berna 6
Telefono: ++41 (0)31 368 15 83
Fax: ++41 (0)31 351 00 65
E-mail: helvetia@thunstrasse82.ch

Regolamento del Fondo per la promozione della salute, della ricerca e della prevenzione della Fondazione Helvetia Sana Visti l'art. 15 cpv. 1 dell'Atto di fondazione, l'art. 16 cpv. 2 del Regolamento di organizzazione e la cifra 2 del Regolamento finanziario, il Comitato direttivo del Consiglio di fondazione della Fondazione Helvetia Sana emana quanto segue:

1 Principio

Il Consiglio di fondazione della Fondazione Helvetia Sana ha costituito, con delibera del 14.4.2005, un Fondo per la promozione della salute, della ricerca e della prevenzione.

Questo Fondo deve mettere in atto lo scopo statutario della Fondazione: erogare una serie di prestazioni a titolo di promozione di attività in tutto il settore della sanità – incluso ricerca, insegnamento e prevenzione.

Nell'ambito delle sue possibilità, la Fondazione può perciò concedere contributi finanziari attinti dal Fondo per la promozione della salute, della ricerca e della prevenzione a singole persone, associazioni, imprese, organizzazioni e istituzioni private e pubbliche, per progetti e iniziative in questo settore.

2 Capitale del Fondo

Il capitale del Fondo, destinato all'adempimento dei compiti dell'azionista, viene progressivamente costituito, con delibera annuale del Consiglio di fondazione, utilizzando le indennità della Helsana.

Sono possibili in ogni momento elargizioni al Fondo.

Il patrimonio del Fondo è amministrato in conformità alle disposizioni del Regolamento finanziario della Fondazione Helvetia Sana.

3 Prestazioni del Fondo

3.1 Spese amministrative

Le spese di amministrazione del Fondo per la promozione della salute, della ricerca e della prevenzione vengono coperte dal patrimonio del Fondo.

Questo include in particolare la retribuzione dei membri della Commissione del Fondo per le riunioni tenute periodicamente.

3.2 Prestazioni a terzi

3.2.1 Principi

Le prestazioni del Fondo vengono erogate solo a fronte di una richiesta scritta debitamente motivata.

La Commissione del Fondo può esigere da parte del richiedente una serie di dati particolareggiati, rispettivamente una documentazione più dettagliata, se ritiene che ciò sia necessario. Eccezional-

mente può chiedere che un rappresentante del richiedente presenti più dettagliatamente il progetto nel corso di una seduta.

Le prestazioni del Fondo vengono erogate nel quadro del budget e della pianificazione annuali. Non sussiste alcuna pretesa giuridica alle prestazioni del Fondo; la valutazione di una domanda è a discrezione dell'Organo decisionale della Fondazione Helvetia Sana.

3.2.2 Esclusione delle prestazioni

Le prestazioni del Fondo per la promozione della salute, della ricerca e della prevenzione possono non essere erogate se:

- a) l'oggetto della domanda, risp. il suo contenuto, ricade chiaramente nell'ambito delle funzioni delle autorità statali e a queste spetti anche l'adempimento effettivo dei relativi compiti o sussista un diritto soggettivo al loro adempimento;
- b) la domanda non è già stata soddisfatta da parte di altre strutture stabilite o sostenuta in forma sufficiente da altre organizzazioni.

3.2.3 Promozione della salute

Le prestazioni del Fondo nell'ambito della promozione della salute possono essere concesse se:

- a) il progetto sostenuto ha un diretto e accertabile rapporto con il sistema sanitario, rispettivamente con la medicina nel senso più ampio del termine, e
- b) con il progetto in questione può essere migliorata la salute generale della popolazione o per lo meno può essere dimostrato il miglioramento auspicato.

3.2.4 Ricerca

Le prestazioni del Fondo nell'ambito della ricerca possono essere concesse se:

- a) il progetto di ricerca sostenuto o l'incarico d'insegnamento/docenza sostenuto(a) ha un diretto rapporto con il sistema sanitario, rispettivamente con la medicina nel senso più ampio del termine,
- b) con il contributo può essere assicurata un'attività didattica, risp. di ricerca, che senza il contributo non sarebbe già assicurata dall'ente pubblico o da terzi, e
- c) il progetto sostenuto corrisponde ad un reale fabbisogno ed ha un influsso positivo sulla salute della popolazione, o per lo meno lo avrebbe in caso di risultato positivo.

3.2.5 Prevenzione

Le prestazioni del Fondo nell'ambito della prevenzione possono essere concesse se:

- a) il progetto sostenuto ha un rapporto diretto con la salute in senso medico,
- b) con il progetto s'intende perseguire l'obiettivo della prevenzione nel senso di prevenire, risp. impedire, l'insorgenza di malattie di carattere medico, e
- c) il contributo non è a carico delle Casse ai sensi dell'art. 26 della LAMal.

3.2.6 Rapporto con le prestazioni di altre istituzioni

Le prestazioni del Fondo per la promozione della salute, della ricerca e della prevenzione della Fondazione Helvetia Sana sono ogni volta da compensare con eventuali prestazioni di altre istituzioni quali Promozione Salute Svizzera, Pro Juventute, Pro Infirmis, Pro Senectute e altri Fondi e Fondazioni. Le prestazioni del Fondo per la promozione della salute, della ricerca e della prevenzione della Fondazione Helvetia Sana sono sussidiarie rispetto a queste prestazioni.

Le prestazioni del Fondo per la promozione della salute, della ricerca e della prevenzione della Fondazione Helvetia Sana vanno coordinate con eventuali contributi di Helsana o di sue affiliate erogati per la stessa pratica. Se la domanda è stata presentata sia ad Helsana sia alla Fondazione Helvetia Sana, eventuali pagamenti vanno ogni volta coordinati con Helsana.

L'organo della Fondazione competente per la decisione di corrispondere o meno il contributo può stabilire nel singolo caso che la denominazione di un eventuale sponsor non appaia sotto il nome della Fondazione Helvetia Sana ma appaia invece con quello di Helsana o di un'altra sua affiliata. In questo caso, la presentazione va precedentemente discussa con Helsana.

3.2.7 Obbligo di rimborso in caso di prestazioni ottenute abusivamente

Se una prestazione del Fondo è stata ottenuta abusivamente, per esempio non sono stati presentati in modo veritiero o completo i fatti che costituiscono la base della domanda, il richiedente deve rimborsare la prestazione ricevuta.

4 Commissione del Fondo

4.1 Composizione e nomina

La responsabilità dell'amministrazione del Fondo spetta ad una Commissione del Fondo nominata dal Comitato direttivo del Consiglio di fondazione. La Commissione del Fondo è costituita da tre a cinque membri, che devono essere anche Consiglieri di fondazione.

4.2 Riunioni e delibere

La Commissione del Fondo si autocostituisce e tiene le sue riunioni in base alla necessità. Delibera a maggioranza semplice. È ammessa la delibera mediante circolazione degli atti, nella misura in cui nessuno dei membri richieda la convocazione di una riunione.

La Commissione del Fondo decide la concessione di prestazioni del Fondo fino ad un massimo di CHF 15'000.- all'anno per raggruppamento richiedente e per evento da sostenere. Se è in discussione un contributo maggiore, è al Comitato direttivo del Consiglio di fondazione che spetta la decisione circa la corresponsione o meno del contributo. La Commissione del Fondo presenta per questo una relativa richiesta.

La Segreteria redige un protocollo delle riunioni della Commissione del Fondo, protocollo che registra le delibere adottate dalla Commissione.

Il Segretario del Consiglio di fondazione può, su richiesta della Commissione, partecipare alle sue riunioni.

4.3 Reporting

La Commissione del Fondo rende conto al Consiglio di fondazione, nell'ambito del reporting trimestrale allestito in conformità a quanto previsto dal Regolamento finanziario, dell'amministrazione del Fondo, delle domande evase e dei pagamenti effettuati.

4.4 Pagamenti

I pagamenti vengono effettuati dalla Segreteria su richiesta scritta della Commissione del Fondo. Nei casi di cui al punto 4.2 cpv. 2 frase 2 di questo Regolamento, il pagamento viene effettuato dalla Segreteria su delibera del Comitato direttivo del Consiglio di fondazione.

Questo Regolamento è stato approvato nella seduta del Comitato direttivo del Consiglio di fondazione del 21 marzo 2005 ed entra immediatamente in vigore.

Berna, 21.03.2005 BHW/LH/ak

Fondazione Helvetia Sana

La Presidente II Segretario
Barbara Hayoz-Wolf Lorenz Hirt